

CIRCOLARE DICEMBRE 2016

Prossime scadenze:

- **16 dicembre 2016:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 dicembre 2016:** versamento saldo Imu / Tasi 2016;
- **27 dicembre 2016:** versamento acconto iva;
- **27 dicembre 2016:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di novembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **29 dicembre 2016:** scadenza del termine per ravvedere l'omessa presentazione dei Modelli Unico / Irap / Iva relativi all'anno 2015 scaduta lo scorso 30/09;
- **30 dicembre 2016:** comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente;
- **30 dicembre 2016:** scadenza del termine per effettuare la stampa del libro giornale e del libro inventari relativi all'anno 2015.

Chiusura per ferie

Vi informiamo che da martedì 27 fino a venerdì 30 dicembre saremo chiusi per ferie. Mentre da lunedì 2 fino a giovedì 5 gennaio 2017 l'ufficio sarà aperto solo al mattino.

Servizi Professionali Srl

Versamento acconto Iva: scadenza 27 dicembre 2016

Come di consueto, anche quest'anno l'importo da versare a titolo di acconto iva può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2016 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2015, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
 - o il contribuente mensile nel 2015, diventato trimestrale nel 2016, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2015;
 - o il contribuente trimestrale nel 2015, diventato mensile nel 2016, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2015 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2016. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
 - o le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
 - o le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
 - o le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso, versando l'acconto dovuto con riduzione della sanzione.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2016 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2016 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

Saldo Tasi / Imu 2016: scadenza 16 dicembre 2016

Il prossimo 16 dicembre 2015 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2016.

Il versamento di IMU e TASI 2016, infatti, deve essere effettuato in due rate di pari importo e scadenza semestrale, salvo che il contribuente non abbia deciso di pagare integralmente l'imposta entro il 16 giugno di ciascun anno.

Servizi Professionali Srl

Decreto Fiscale definitivamente approvato dal Senato

Come già anticipato in una precedente informativa, il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017: il D.L. n. 193/2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2016.

Il Decreto prevede numerose e significative novità destinate, nelle intenzioni del Governo, a potenziare e migliorare l'attività di riscossione e di contrasto all'evasione. Dopo alcune modifiche apportate dalla Camera, il 24 novembre 2016 è arrivata l'approvazione definitiva da parte del Senato e il Decreto Fiscale è stato convertito in legge (Ddl n. 2595). Si riportano di seguito le novità più significative.

Dal 2017 addio ad Equitalia

Dal 1° luglio 2017 si scioglierà e verrà cancellata dal Registro delle Imprese Equitalia; al suo posto nascerà l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che subentrerà nei rapporti giuridici e processuali del Gruppo.

Il nuovo ente si dovrà conformare ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente e si andrà verso l'abolizione dell'aggio di riscossione.

"Rottamazione" delle Cartelle Equitalia

L'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in legge, prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

- gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
- le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali)

Resteranno da pagare:

- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Nuovo termine per i versamenti Irpef, Ires e Irap

Il decreto fiscale n. 193/2016, convertito in legge, ha determinato l'eliminazione del cosiddetto "Tax Day" del 16 giugno: dal 1° gennaio 2017 le scadenze di Irpef, Ires e Irap saranno redistribuite al 30 giugno con la possibilità di versare entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Addio agli studi di settore

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 gli studi di settore saranno sostituiti da indici di affidabilità (o indici di compliance) individuati dal MEF, a cui verranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, che potrebbero consistere in esclusioni o riduzioni dei termini per gli accertamenti.

Servizi Professionali Srl

Confermata la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 4 settembre

Il decreto fiscale, convertito in legge, prevede la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), ad eccezione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.

La medesima sospensione opera anche nei confronti del termine di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, controlli formali e liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Ai termini di sospensione previsti dalla procedura di accertamento con adesione (90 giorni) si aggiungono ora quelli per la sospensione feriale, tutelando così il diritto di difesa del contribuente che dispone ora di un periodo maggiore per valutare se definire la pretesa contributiva o intraprendere la via giurisdizionale.

Nuovi adempimenti per comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA

Dal 1° gennaio 2017 verrà abrogato lo spesometro tradizionale e verrà sostituito dalla comunicazione a cadenza trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Per il primo anno di applicazione la comunicazione analitica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sarà semestrale, la prima da effettuarsi entro il 25 luglio 2017.

Sono esonerati dall'adempimento i produttori agricoli situati nelle zone montane esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi.

È previsto un credito d'imposta pari a 100 euro per l'adeguamento tecnologico necessario ai soggetti con un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

L'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture prevede una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000 euro, con la possibilità però di riduzione a metà delle sanzioni in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche comporta sanzioni da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro.

Dal 1° gennaio 2017 verranno soppresse le comunicazioni delle operazioni interscambi con soggetti c.d. "Blacklist".

Dal 1° gennaio 2017 la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Voluntary Disclosure 2.0

Fino al 31 luglio 2017 sarà possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria.

La possibilità di adesione è estesa anche a chi, avendo già aderito alla prima operazione per far emergere capitali dall'estero, vuole ora mettersi in regola con capitali nascosti in Italia; la regola vale anche viceversa e supera quindi il divieto di partecipare una seconda volta.

Come nella precedente versione della procedura, viene previsto lo slittamento dei

Servizi Professionali Srl

termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché di contestazione delle sanzioni.

Nel caso di rientro di capitali in contanti si presume che questi derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, in relazione a condotte di evasione fiscale commesse nel 2015 e nei 4 periodi d'imposta precedenti (la tassazione sarà applicata di conseguenza).

La procedura vede il contribuente provvedere spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), gli importi dovuti a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.

Dichiarazione integrativa a favore oltre il "normale" termine di presentazione

Il decreto fiscale, ormai convertito in legge, prevede la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva; il credito che dovesse emergere da tale integrazione potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

È stata inoltre introdotta la possibilità di presentare la dichiarazione IVA a favore entro i termini previsti per l'accertamento. L'eventuale credito emergente dall'integrazione può essere chiesto a rimborso o essere utilizzato in compensazione per i debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

Altre novità e semplificazioni del Decreto Fiscale

- È eliminata la presunzione legale relativa ai compensi professionali in merito ai rapporti bancari, anche con riferimento ai versamenti.
- Per le imprese, scatta la presunzione di evasione fiscale per prelievi e versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.
- Per l'estrazione di beni dai depositi IVA l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione dietro prestazione di idonea garanzia.
- Il termine per la consegna della certificazione unica dei sostituti d'imposta slitta dal 28 febbraio al 31 marzo.
- Viene eliminato l'obbligo di effettuare l'F24 telematico per il pagamento (senza compensazioni) di importi superiori a 1.000 euro.
- Viene alzato da 15.000 a 30.000 il limite oltre il quale occorre il visto di conformità per la richiesta di rimborso IVA.

Libro Giornale e Inventari: stampa e bollatura

Il termine per la stampa del libro giornale e del libro inventari è il terzo mese successivo al termine per l'invio delle dichiarazioni fiscali (30 settembre). Quindi, per i soggetti "solari", il prossimo 30 dicembre 2016 scadrà il termine per la stampa relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Servizi Professionali Srl

La stampa dei libri deve essere preceduta dall'apposizione delle marche da bollo: una ogni 100 pagine. L'importo delle marche da bollo ammonta a euro 16,00 per le società di capitali (già tenute al versamento della tassa di concessione governativa) e a euro 32,00 per le società di persone, per le ditte individuali, per i consorzi oltre che per le società cooperative (non tenute al versamento della tassa di concessione governativa).

Il trattamento ai fini Iva dei buoni acquisto

È sempre maggiormente diffusa la prassi commerciale che prevede l'uso di "buoni acquisto" o "buoni regalo" che danno diritto a chi li possiede di effettuare il pagamento per l'acquisto di un bene o la fruizione di un servizio. Tali buoni (o voucher) vengono emessi da società specializzate a favore di aziende clienti e successivamente distribuiti gratuitamente a terzi, dipendenti, clienti o fornitori per finalità promozionali ed utilizzabili solo presso una serie di esercizi commerciali convenzionati per l'acquisto di quei determinati beni o servizi.

Per analizzarne il trattamento a fini Iva bisogna innanzitutto inquadrare correttamente la natura giuridica dei buoni acquisto: già nella circolare n. 502598 del 1 agosto 1974 l'Amministrazione finanziaria, con riferimento ai "buoni benzina" aveva chiarito che tali buoni (o voucher) non potevano essere qualificati come titoli rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, alla stregua di quei documenti che consentono l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

Ne consegue che la circolazione del buono:

- non comporta anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto;
- non assume quindi rilevanza a fini Iva in quanto riconducibile nell'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 il quale prevede che non siano considerate cessioni di beni, e quindi fuori dal campo di applicazione dell'Iva "le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".

Applicando tali considerazioni anche con riferimento ai "buoni acquisto o regalo", ovvero buoni acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali spendibili per un importo pari al valore facciale per l'acquisto dei beni o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati, la R.M. 21/E/2011 fornisce importanti precisazioni in merito al trattamento da riservare a fini Iva a tali operazioni. In particolare:

1. rapporto tra emittente e azienda cliente: la cessione dei buoni tra azienda cliente ed emittente non assume rilevanza a fini Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 in quanto la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di mera movimentazione

Servizi Professionali Srl

di carattere finanziario, dunque fuori dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo. Nel caso in cui la società emittente fornisca invece servizi specifici, quali ad esempio la stampigliatura, la personalizzazione del buono, la consegna a domicilio, il relativo corrispettivo pagato dall'azienda acquirente del buono dovrebbe essere soggetto ad Iva con aliquota ordinaria.

2. rapporto tra azienda cliente e beneficiario del buono: sarà ugualmente fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 la successiva distribuzione gratuita del buono ai dipendenti o a clienti e fornitori, in quanto mera movimentazione di carattere finanziario;
3. rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato: l'esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, dovrà emettere scontrino o fattura con Iva per l'intero prezzo del bene o servizio dovuto dal consumatore finale a prescindere dalla modalità di pagamento dello stesso (sia nel caso in cui il corrispettivo venga interamente pagato con i buoni sia nel caso in cui il corrispettivo sia pagato in parte con i buoni ed in parte in contanti o con altri mezzi). Pertanto, la base imponibile dell'operazione è costituita dall'intero prezzo, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale in contanti (o con altre modalità) che dal valore facciale del buono. Il corrispettivo realmente percepito si compone del prezzo integrale della merce, pagato in parte dal consumatore ed in parte dal produttore: i buoni rappresentano il diritto a ricevere dal produttore un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal consumatore, il cui valore nominale deve essere incluso nella base imponibile del dettagliante medesimo.
4. rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente: anche il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Dovrà invece essere emessa fattura, in quanto operazione rilevante a fini Iva, l'eventuale pagamento della commissione o di ogni eventuale ulteriore e diversa prestazione da parte dell'esercizio convenzionato a favore della società emittente.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre Famiglie un felice Natale ed un prospero Nuovo Anno.